

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

LPP Previdenza professionale Lavoratori dipendenti



LPP Previdenza professionale Lavoratori dipendenti

Destinatari

Il presente opuscolo informativo è rivolto a tutte le persone singole assicurate presso la Fondazione istituto collettore LPP nel quadro della previdenza professionale e ai nostri partner.

Testi di legge

Alla voce «Raccolta sistematica del diritto federale (RS)» sul sito web della Confederazione Svizzera www.admin.ch è possibile consultare il testo di varie leggi e ordinanze.

Note legali

L'istituto collettore è un istituto di previdenza.

Esso è tenuto a:

- a. affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di affidarsi a un istituto di previdenza,
- b. affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta,
- c. ammettere assicurati facoltativi,
- d. corrispondere le prestazioni previste ai sensi dell' articolo 12.

L'istituto collettore può emanare decisioni per adempiere ai suoi compiti. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della Legge federale dell' 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

Il presente opuscolo si propone di sintetizzare le informazioni di maggiore rilievo senza alcuna pretesa di completezza. Per informazioni più approfondite rimandiamo al nostro sito web www.aeis.ch. **Non è possibile derivare alcun diritto sulla semplice base di questo opuscolo.** Si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti e i piani di previdenza della Fondazione istituto collettore LPP.

Finalità e compiti

La Fondazione istituto collettore LPP eroga il proprio servizio fungendo da rete di sicurezza sociale che integra l'offerta degli operatori di mercato in materia di previdenza professionale. Offre alla propria clientela e ai propri partner sicurezza finanziaria e prestazioni di elevata qualità.

La Fondazione istituto collettore LPP svolge segnatamente i compiti ad essa attribuiti nell'articolo 60 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

La Fondazione istituto collettore LPP ha ricevuto i seguenti incarichi dalla Confederazione Svizzera:

Ammette persone singole in qualità di assicurati facoltativi.

Affilia i datori di lavoro che ne fanno richiesta.

Affilia i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza.

Affilia l'assicurazione contro la disoccupazione e attua l'assicurazione obbligatoria per gli assicurati che percepiscono un'indennità giornaliera dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Concretamente, cosa significa questo per voi?

La previdenza professionale obbligatoria (LPP) costituisce il secondo pilastro del sistema sociale svizzero. Le casse pensioni, insieme al 1° pilastro, hanno come scopo quello di consentire a voi e ai vostri superstiti di mantenere adeguatamente il vostro tenore di vita abituale in caso di perdita di guadagno a seguito di pensionamento o invalidità e decesso.

Il presente opuscolo mostra come il legislatore regola i molteplici aspetti della vostra previdenza professionale, sia che il vostro datore di lavoro assicuri o debba assicurare la previdenza professionale obbligatoria per i suoi lavoratori dipendenti presso la Fondazione istituto collettore LPP, sia che siate voi stessi ad avere scelto liberamente di assicurare la vostra previdenza professionale obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Le prossime pagine illustrano e spiegano varie situazioni e vari concetti riguardo alla vostra previdenza professionale obbligatoria. L'indice è organizzato in modo da consentirvi di cercare per concetti sovraordinati (capitoli principali dalla A alla Z) la domanda di vostro interesse e la sua risposta nella pagina corrispondente.

In caso di sopravvenuta disoccupazione e richiesta all'assicurazione contro la disoccupazione, la legge attribuisce alla Fondazione istituto collettore LPP il ruolo di interlocutore di riferimento per i rischi di invalidità e decesso. A questo proposito si rimanda al nostro opuscolo «Assicurazione di rischio per disoccupati».

È anche possibile che, al fine di mantenere la vostra previdenza professionale, la vostra precedente cassa pensioni abbia trasferito la vostra prestazione di libero passaggio (il vostro capitale di previdenza accumulato fino a quel momento) alla Fondazione istituto collettore LPP. A questo proposito rimandiamo al nostro opuscolo «Conti di libero passaggio».

Zurigo, aprile 2016 | La vostra Fondazione istituto collettore LPP

Indice

A.	Competenza	
1.	Qual è l'istituto di previdenza competente per me e la mia previdenza professionale?	9
2.	Quando la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?	9
3.	Chi è il mio interlocutore all'interno della Fondazione istituto collettore LPP?	9
B.	Assicurazione obbligatoria	
4.	Quando sono obbligatoriamente assicurato presso la Fondazione istituto collettore LPP?	9
C.	Assicurazione facoltativa	
5.	In quali situazioni è possibile stipulare un'assicurazione facoltativa come persona singola?	10
6.	Cosa devo fare se desidero stipulare un'assicurazione facoltativa come lavoratore indipendente?	10
7.	Cosa devo fare se lavoro per più datori di lavoro e desidero stipulare un'assicurazione facoltativa?	11
8.	Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuare la mia assicurazione di rischio a titolo facoltativo?	12
9.	Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuare la mia previdenza di vecchiaia a titolo facoltativo?	12
10.	Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuarla negli stessi termini a titolo facoltativo?	13
11.	Cosa devo fare se il mio datore di lavoro ha la sede legale in un paese fuori dalla UE/AELS e nessuno stabilimento in Svizzera e desidero stipulare un'assicurazione negli stessi termini delle prestazioni di legge?	14
D.	Disdetta	
12.	Posso disdire un'assicurazione facoltativa?	14
E.	Contributi	
13.	Cosa devo finanziare?	15
14.	Il mio datore di lavoro ha conteggiato i contributi corretti con la Fondazione istituto collettore LPP?	15
15.	Cosa succede se il mio datore di lavoro non paga i contributi o viene aperta una procedura d'insolvenza a suo carico?	15
F.	Interessi	
16.	Cosa fa concretamente la Fondazione istituto collettore LPP con il mio capitale di previdenza?	15
17.	La Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sul mio capitale di previdenza?	16
G.	Tenuta del conto	
18.	Ricevo un certificato personale periodico?	16
19.	Cosa devo fare se sul mio certificato personale manca la prestazione di libero passaggio del precedente istituto di previdenza?	17
20.	La Fondazione istituto collettore LPP mi addebita le spese per la tenuta del conto?	17
H.	Cessione e costituzione in pegno	
21.	Posso cedere o costituire in pegno i miei diritti derivanti dalla previdenza professionale?	17

I. Nuovo datore di lavoro		
22. Cosa succede se cambio datore di lavoro?	17	
J. Pensionamento		
23. Quando matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia?	17	
24. Qual è il prerequisito per ottenere il diritto alle prestazioni di vecchiaia?	18	
25. Come vengono pagate le prestazioni di vecchiaia?	18	
26. Cosa devo fare quando raggiungo l'età AVS e desidero percepire una rendita?	18	
27. Cosa devo fare quando raggiungo l'età AVS e desidero percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?	18	
28. È sempre possibile optare per il pagamento del capitale?	18	
29. Posso andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?	18	
30. Ci sono termini da rispettare se desidero andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?	19	
31. Posso andare in pensione in anticipo e percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?	19	
32. Posso differire il mio pensionamento una volta raggiunta l'età AVS?	19	
33. Ci sono termini da rispettare se desidero differire il mio pensionamento?	20	
34. Dopo il mio pensionamento ricevo rendite per figli?	20	
K. Pagamento in contanti		
35. Cosa devo presentare se concludo il mio attuale rapporto di lavoro, avvio un'attività lucrativa indipendente e desidero richiedere un pagamento in contanti?	20	
36. Cosa devo presentare se ho disdetto la mia assicurazione facoltativa come lavoratore indipendente e desidero richiedere un pagamento in contanti?	21	
37. Cosa devo presentare se lascio definitivamente la Svizzera e desidero richiedere un versamento in contanti?	21	
38. Cosa devo presentare se il mio avere di vecchiaia è inferiore al mio contributo annuo alla previdenza professionale?	22	
39. Cosa devo presentare se vado in pensione e desidero percepire il mio capitale anziché una rendita di vecchiaia?	23	
L. Imposte		
40. Quali imposte si applicano?	24	
41. Posso chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta?	24	
M. Incapacità al lavoro		
42. Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di 30 giorni?	24	
43. Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di tre mesi?	24	
N. Esonero dal versamento dei contributi		
44. Cosa significa esonero dal versamento dei contributi?	25	
O. Rendita di invalidità		
45. Cosa significa rendita di invalidità dalla previdenza professionale?	25	
46. Cosa devo fare se percepisco una rendita di invalidità?	26	
47. Cosa significa rendita per figli di invalidi dalla previdenza professionale?	26	
P. Caso di decesso		
48. Cosa significa prestazioni in caso di decesso?	26	
49. Quali documenti devono presentare i superstiti?	27	
50. Cosa devo fare se voglio decidere a chi destinare il capitale in caso di decesso?	27	
Q. Pagamenti delle rendite		
51. Cosa significa pagamenti delle rendite?	28	
52. Ricevo un'attestazione delle rendite dalla Fondazione istituto collettore LPP?	28	
R. Liquidazione in capitale		
53. Quando viene effettuata una liquidazione in capitale al posto di una rendita?	28	
S. Importo delle rendite e del capitale		
54. A quanto ammonta la mia rendita di vecchiaia risp. il mio avere di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS?	29	
T. Pagamento di rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR		
55. Cosa devo fare per ottenere un'attestazione della rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR?	29	
56. Nonostante la rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR posso effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?	29	
57. Nonostante la rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR posso effettuare riscatti nella mia previdenza?	29	
58. Nonostante la rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR posso percepire il mio avere di vecchiaia prima del 65° anno di età?	29	
U. Pagamento per la promozione della proprietà d'abitazioni		
59. Quali sono le mie possibilità nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?	30	
60. Fino a quando posso richiedere un pagamento finalizzato alla promozione della proprietà d'abitazioni?	30	
61. Cos'altro bisogna sapere a proposito della promozione della proprietà d'abitazioni?	30	
62. Cosa devo assolutamente considerare prima di chiedere di avvalermi della promozione della proprietà d'abitazione?	31	
63. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un immobile di abitazione?	31	
64. Cosa devo presentare se desidero costituire in pegno una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un immobile di abitazione?	32	
65. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'ammortamento di un'ipoteca esistente?	32	
66. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni?	33	
V. Dichiarazione di attuabilità in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata		
67. Quando necessito di una dichiarazione di attuabilità?	33	
68. Cosa devo presentare se necessito di una dichiarazione di attuabilità?	34	
69. Cosa succede se la sentenza di divorzio risp. lo scioglimento dell'unione domestica registrata è già esecutiva/o?	34	

W.	Riscatto nelle prestazioni regolamentari	
70.	Cosa significa riscatto nelle prestazioni regolamentari?	34
71.	Cosa bisogna sapere a proposito del riscatto nelle prestazioni regolamentari?	34
72.	Cosa devo presentare se desidero effettuare un riscatto nelle prestazioni regolamentari?	35
X.	Modifica dei dati personali	
73.	Cosa devo presentare se il mio salario è cambiato?	35
74.	Cosa devo presentare se il mio stato civile è cambiato?	35
75.	Cosa devo presentare se il mio nome è cambiato?	35
76.	Cosa devo presentare se ho cambiato sesso?	36
Y.	Procure	
77.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter trasmettere informazioni a terzi?	36
78.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?	36
Z.	Partner	
79.	Cosa deve fare una cassa di compensazione AVS per sapere se una ditta è affiliata presso la Fondazione istituto collettore LPP o meno?	37
80.	Come fanno l'AI, l'AVS o un istituto di previdenza a sapere se la Fondazione istituto collettore LPP paga prestazioni a una persona assicurata?	37
81.	Come fanno le casse di disoccupazione a calcolare i contributi LPP per prestazioni di insolvenza?	37
	Contatti	39

A. Competenza

1. Qual è l'istituto di previdenza competente per me e la mia previdenza professionale?

Vi invitiamo a chiedere al vostro datore di lavoro, che saprà indicarvi presso quale istituto di previdenza, ossia cassa pensioni, siete assicurati.

In caso di mancata risposta da parte del datore di lavoro, potete rivolgervi alla cassa di compensazione presso la quale il datore di lavoro conteggia i vostri contributi AVS.

2. Quando la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?

Caso standard: il vostro datore di lavoro ha scelto liberamente di assicurare la previdenza professionale obbligatoria presso di noi.

Secondo caso: il vostro datore di lavoro ha assicurato la previdenza professionale obbligatoria presso di noi perché è stato respinto da altri istituti di previdenza.

Terzo caso: il vostro datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo di legge relativo alla previdenza professionale ed è stato affiliato d'ufficio da noi.

Quarto caso: vi siete assicurati liberamente presso di noi perché, in quanto persona singola, non siete soggetti alla previdenza professionale obbligatoria.

Quinto caso: percepite indennità giornaliera di disoccupazione e siete pertanto nostri assicurati per i rischi di decesso e invalidità. In questo caso rimandiamo al nostro opuscolo «Assicurazione di rischio per disoccupati».

In tutti questi casi noi siamo il vostro interlocutore di riferimento.

3. Chi è il mio interlocutore all'interno della Fondazione istituto collettore LPP?

La Fondazione istituto collettore LPP è obbligata per legge a istituire agenzie regionali. Le agenzie competenti si trovano a Zurigo per la Svizzera tedesca, a Bellinzona per la Svizzera italiana e a Losanna per la Svizzera francese.

B. Assicurazione obbligatoria

4. Quando sono obbligatoriamente assicurato presso la Fondazione istituto collettore LPP?

Siete nostri assicurati se il vostro datore di lavoro è nostro affiliato e se percepite un salario annuo soggetto alla LPP.

Le «Disposizioni generali» e il Regolamento «AN» sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.

C. Assicurazione facoltativa

5. In quali situazioni è possibile stipulare un'assicurazione facoltativa come persona singola?

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa presso di noi in qualità di lavoratore indipendente, ossia titolare di una ditta individuale.

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa anche se lavorate per più datori di lavoro in qualità di persona singola.

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa anche se uscite dalla previdenza professionale obbligatoria in qualità di persona singola.

Potete inoltre stipulare un'assicurazione facoltativa se rimanete disoccupati e desiderate continuare la previdenza professionale.

Nei successivi punti da 6 a 12 sono elencate le cose da fare qualora si verificassero le situazioni ivi descritte.

6. Cosa devo fare se desidero stipulare un'assicurazione facoltativa come lavoratore indipendente?

L'art. 44 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e il Regolamento del piano di previdenza «Indipendenti (SE)» prevedono la possibilità di stipulare un'assicurazione facoltativa per la previdenza professionale.

Questo piano di previdenza comprende essenzialmente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria. Inoltre potete:

assicurare prestazioni per le quote di reddito comprese tra il salario massimo LPP e il salario massimo LAINF

includere nell'assicurazione il rischio d'infortunio per invalidità e decesso

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

→

- modulo «Questionario per la previdenza facoltativa SE» interamente compilato e firmato
- modulo «Questionario sullo stato di salute» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- conferma della cassa di compensazione AVS competente attestante il vostro conteggio come lavoratori indipendenti
- modulo «Modulo di adesione individuale» interamente compilato e firmato

Le «Disposizioni generali», il regolamento «Indipendenti (SE)» e i moduli «Questionario per la previdenza facoltativa per i lavoratori indipendenti», «Notifica di entrata», «Modulo di adesione individuale» e «Questionario sullo stato di salute» sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.

7. Cosa devo fare se lavoro per più datori di lavoro e desidero stipulare un'assicurazione facoltativa?

Nel quadro del piano di previdenza «Dipendenti con vari datori di lavoro (MA)» potete stipulare un'assicurazione facoltativa nei seguenti casi:

Lavorate per diversi datori di lavoro e il vostro salario annuo complessivo soggetto ad AVS supera la soglia d'entrata LPP di CHF 21 150 (dato al 2016).

Svolgete un'attività accessoria da dipendente mentre esercitate un'attività lucrativa principale indipendente.

Questo piano di previdenza comprende sostanzialmente le medesime prestazioni della previdenza professionale obbligatoria. Il reddito assicurabile è al netto delle componenti salariali già assicurate nel quadro della LPP attraverso uno dei vostri datori di lavoro.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario per la previdenza facoltativa MA» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copia del certificato di previdenza, se siete assicurati nella previdenza professionale obbligatoria mediante un datore di lavoro
- un certificato di salario del datore di lavoro per ciascun rapporto di lavoro
- modulo «Modulo di adesione individuale» interamente compilato e firmato

Le «Disposizioni generali», il regolamento «Dipendenti con vari datori di lavoro (MA)» e i moduli «Questionario per la previdenza facoltativa MA», «Notifica di entrata» e «Modulo di adesione individuale» sono pubblicati sul sito web www.aeis.ch.

8. **Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati e desidero continuare la mia assicurazione di rischio a titolo facoltativo?**

Se siete usciti dall'assicurazione obbligatoria per i disoccupati, nel piano di previdenza «Continuazione dell'assicurazione rischio per disoccupati (WR)» potete assicurarvi a titolo facoltativo contro i rischi di invalidità e decesso. Le prestazioni assicurate corrispondono alle prestazioni di rischio in conformità con la LPP. Non sono assicurate le prestazioni di vecchiaia.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario per la previdenza facoltativa WR» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- modulo «Modulo di adesione individuale» interamente compilato e firmato
- copia dell'ultimo conteggio dell'indennità giornaliera della cassa di disoccupazione
- modulo «Questionario sullo stato di salute» interamente compilato e firmato

Le «Disposizioni generali», il regolamento «Continuazione dell'assicurazione rischio per disoccupati (WR)» e i moduli «Questionario per la previdenza facoltativa WR», «Notifica di entrata», «Modulo di adesione individuale» e «Questionario sullo stato di salute» sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre 90 giorni dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati.

A questo proposito rimandiamo all'opuscolo «Assicurazione di rischio per disoccupati», disponibile presso di noi.

9. **Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuare la mia previdenza di vecchiaia a titolo facoltativo?**

Se non siete soggetti alla previdenza di vecchiaia obbligatoria, nel piano di previdenza «Continuazione della previdenza per la vecchiaia senza prestazioni di rischio (WO)» potete continuare la vostra previdenza di vecchiaia (processo di risparmio) a titolo facoltativo ai sensi della LPP.

Sono incluse le seguenti prestazioni:

- rendita di vecchiaia al momento del pensionamento
- rendita per vedove/vedovi e per orfani in caso di decesso dopo l'età di pensionamento
- pagamento dell'avere di vecchiaia accumulato sotto forma di capitale in caso di decesso prima di aver raggiunto l'età AVS

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario per la previdenza facoltativa WO» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copie del conteggio di uscita e del certificato di previdenza dell'ultimo istituto di previdenza presso il quale avevate un'assicurazione LPP
- modulo «Modulo di adesione individuale» interamente compilato e firmato
- modulo «Questionario sullo stato di salute» interamente compilato e firmato

Le «Disposizioni generali», il regolamento «Continuazione della previdenza per la vecchiaia senza prestazioni di rischio (WO)» e i moduli «Questionario per la previdenza facoltativa WO», «Notifica di entrata», «Modulo di adesione individuale» e «Questionario sullo stato di salute» sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre 90 giorni dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati.

10. **Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuarla negli stessi termini a titolo facoltativo?**

Nel piano di previdenza «Continuazione dell'intera previdenza (WG)» potete continuare a titolo facoltativo l'intera previdenza obbligatoria, ossia l'assicurazione di rischio e il processo di risparmio.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario per la previdenza facoltativa WG» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copie del conteggio di uscita e del certificato di previdenza dell'ultimo istituto di previdenza presso il quale avevate un'assicurazione LPP
- modulo «Modulo di adesione individuale» interamente compilato e firmato
- modulo «Questionario sullo stato di salute» interamente compilato e firmato

Le «Disposizioni generali», il regolamento «Continuazione dell'intera previdenza (WG)» e i moduli «Notifica di entrata», «Modulo di adesione individuale» e «Questionario sullo stato di salute» sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre 90 giorni dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati.

11. Cosa devo fare se il mio datore di lavoro ha la sede legale in un paese fuori dalla UE/AELS e nessuno stabilimento in Svizzera e desidero stipulare un'assicurazione negli stessi termini delle prestazioni di legge?

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa nel quadro della previdenza professionale con il piano di previdenza «SE».

Questo piano di previdenza comprende essenzialmente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria. Inoltre potete:

assicurare prestazioni per le quote di reddito comprese tra il salario massimo LPP e il salario massimo LAINF

includere nell'assicurazione il rischio d'infortunio per invalidità e decesso

Per l'adesione al piano «SE» necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario per la previdenza facoltativa AnobAG» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- certificato della cassa di compensazione AVS che attesti la vostra registrazione come lavoratori dipendenti di un datore di lavoro non soggetto a contributi
- modulo «Modulo di adesione individuale» interamente compilato e firmato
- modulo «Questionario sullo stato di salute» interamente compilato e firmato

Le «Disposizioni generali», il regolamento «SE» e i moduli «Questionario per la previdenza facoltativa AnobAG», «Notifica di entrata», «Modulo di adesione individuale» e «Questionario sullo stato di salute» sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.

D. Disdetta

12. Posso disdire un'assicurazione facoltativa?

Sì, è possibile.

Ma siete pregati di osservare quanto segue:

Il contratto di affiliazione può essere disdetto da entrambe le parti con termine di preavviso di un mese.

Per disdire la vostra assicurazione facoltativa presso la Fondazione istituto collettore LPP siete pregati di inviarci puntualmente la vostra disdetta firmata così come le istruzioni di pagamento per la destinazione della vostra prestazione di libero passaggio.

Il modulo «Trasferimento della prestazione di libero passaggio» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Maggiori informazioni sul pagamento in contanti sono illustrate alla successiva lettera K, punti da 35 a 39.

E. Contributi

13. Cosa devo finanziare?

I contributi necessari a finanziare le prestazioni vengono detratti dal salario.

Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei suoi lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro deve alla Fondazione istituto collettore LPP i contributi totali.

14. Il mio datore di lavoro ha conteggiato i contributi corretti con la Fondazione istituto collettore LPP?

Potete ordinare un estratto del totale dei vostri conti individuali presso la cassa di compensazione AVS.

Vi preghiamo di recapitarci questo estratto dopo aver verificato la correttezza dei dati salariali lordi. Confronteremo i dati salariali dell'estratto totale con quelli registrati presso di noi e, se necessario, apporteremo le opportune correzioni. Per maggior informazioni sul tema si rimanda a «Domanda estratto del conto» su www.ahv-iv.ch.

15. Cosa succede se il mio datore di lavoro non paga i contributi o viene avviata una procedura d'insolvenza a suo carico?

Se siete assicurati presso di noi e i vostri dati personali (età, salario, ecc.) sono corretti, la vostra prestazione di libero passaggio è garantita. Potete verificare la correttezza dei dati sul vostro certificato personale.

La vostra prestazione di libero passaggio vi verrà corrisposta anche se il vostro datore di lavoro non ha versato i contributi. Questo non avviene invece se siete iscritti al registro di commercio come persona corresponsabile della ditta.

F. Interessi

16. Cosa fa concretamente la Fondazione istituto collettore LPP con il mio capitale di previdenza?

La Fondazione istituto collettore LPP amministra circa 1,7 miliardi di fondi

della previdenza professionale. Investe i fondi di tutti gli assicurati in base a una strategia d'investimento a basso rischio e precisamente delineata.

17. La Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sul mio capitale di previdenza?

Il vostro capitale di previdenza matura interessi. Il Consiglio federale stabilisce il tasso d'interesse minimo e lo verifica almeno ogni due anni. Gli interessi attivi maturati vengono accreditati al vostro avere di vecchiaia il 31 dicembre di ogni anno. Se il vostro obbligo assicurativo termina durante l'anno, l'interesse viene accreditato fino alla data del pagamento.

Per maggiori informazioni sulla maturazione degli interessi rimandiamo a www.bsv.admin.ch alla voce «Previdenza professionale e 3° pilastro».

G. Tenuta del conto

18. Ricevo un certificato personale periodico?

Ricevete un certificato personale annuale recante i seguenti dati LPP.

Nome e numero di affiliazione del datore di lavoro

Piano di previdenza

Data di inizio dell'assicurazione

Data di inizio di validità del certificato

Cognome e nome della persona assicurata

Numero AVS, dell'assicurazione sociale e di assicurazione

Data di nascita, sesso, stato civile

Grado di occupazione/grado di invalidità

Contributi, suddivisi in contributi del dipendente, del datore di lavoro e totali

Ammontare della rendita di vecchiaia annuale prevista e dell'avere di vecchiaia

Importo di un eventuale riscatto nella previdenza di vecchiaia

Ammontare dei prelievi anticipati risp. delle costituzioni in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)

Per essere certi di ricevere un certificato personale all'anno vi preghiamo di comunicarci tempestivamente un'eventuale variazione di indirizzo.

Potete ordinare successivamente il vostro certificato personale indicando il vostro nome e i vostri numeri AVS e dell'assicurazione sociale.

19. Cosa devo fare se sul mio certificato personale manca la prestazione di libero passaggio del precedente istituto di previdenza?

In questo caso non esitate a mettervi in contatto con noi per consentirci di avviare i necessari accertamenti.

20. La Fondazione istituto collettore LPP addebita delle spese per la tenuta del conto?

La Fondazione istituto collettore LPP preleva un contributo a copertura delle spese di amministrazione.

Il Consiglio di fondazione stabilisce il contributo alle spese di gestione e può verificarlo e adeguarlo a nuove circostanza in qualsiasi momento.

H. Cessione e costituzione in pegno

21. Posso cedere o costituire in pegno i miei diritti derivanti dalla previdenza professionale?

Non potete cedere o costituire in pegno i vostri diritti derivanti dalla previdenza professionale. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio. A questo proposito rimandiamo alla successiva lettera U, punti da 59 a 66.

I. Nuovo datore di lavoro

22. Cosa succede se cambio datore di lavoro?

Se il vostro nuovo datore di lavoro è affiliato a un istituto di previdenza (cassa pensioni) dovete trasferire la vostra previdenza professionale gestita dalla Fondazione istituto collettore LPP – vale a dire la prestazione di libero passaggio – al nuovo istituto di previdenza. Questo obbligo è disposto dalla legge.

Per maggiori informazioni in merito alla prestazione di libero passaggio rimandiamo all'opuscolo «Conti di libero passaggio».

J. Pensionamento

23. Quando matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia?

Di regola, il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura al raggiungimento dell'età AVS (attualmente 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

24. **Qual è il requisito per ottenere il diritto alle prestazioni di vecchiaia?**
Dovete in ogni caso essere affiliati a un piano di previdenza che assicura prestazioni di vecchiaia.
I nostri piani di previdenza sono pubblicati sul nostro sito web www.aeis.ch.
25. **Come vengono pagate le prestazioni di vecchiaia?**
Di norma, le prestazioni vengono corrisposte in forma di rendita di vecchiaia. Esistono però altre varianti.
Rimandiamo ai successivi punti da 51 a 53.
26. **Cosa devo fare quando raggiungo l'età AVS e desidero percepire una rendita?**
Se desiderate percepire una rendita di vecchiaia, ci occorrono le coordinate di un conto bancario intestato a vostro nome. Necessitiamo inoltre del vostro codice IBAN e del codice SWIFT della banca.
27. **Cosa devo fare quando raggiungo l'età AVS e desidero percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?**
Anziché la rendita di vecchiaia, potete percepire tutto o parte (almeno il 25%) dell'aver di vecchiaia sotto forma di capitale.
In caso di prelievo parziale, il restante avere di vecchiaia viene convertito in una rendita.
Per conoscere la procedura per il prelievo di capitale rimandiamo al successivo punto 39.
28. **È sempre possibile optare per il pagamento del capitale?**
Se percepite già una rendita di invalidità non è possibile ottenere il pagamento dell'aver di vecchiaia sotto forma di capitale.
In caso di invalidità parziale, l'aver di vecchiaia non utilizzato per la rendita di invalidità può tuttavia essere pagato.
29. **Posso andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?**
Se cessate la vostra attività lucrativa e non percepite prestazioni di invalidità potete andare in pensione e percepire una rendita al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS.
È importante considerare che, in caso di pensionamento anticipato con percepimento di una rendita, il vostro avere di vecchiaia viene ridotto in misura pari ai contributi di risparmio non versati e agli interessi non maturati. Inoltre, l'aliquota di conversione della vostra rendita di vecchiaia viene decurtata dello 0,2% per ogni anno di pensionamento anticipato.

Per i lavoratori dipendenti nel settore principale dell'edilizia, della lavorazione del marmo e del granito valgono regole speciali in materia di pensionamento anticipato. Se questo è il vostro caso, non esitate a contattarci. Per maggiori informazioni in merito alle Fondazioni FAR e MARMOR rimandiamo alla successiva lettera T, punti da 55 a 58.

30. **Ci sono termini da rispettare se desidero andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?**
Vi preghiamo di comunicarci l'intenzione di avvalervi della possibilità di pensionamento anticipato con percepimento della rendita di vecchiaia entro e non oltre tre mesi prima della data di pensionamento desiderata.
Comunicateci inoltre le coordinate (indirizzo, codice IBAN e SWIFT) del conto bancario intestato a vostro nome.
31. **Posso andare in pensione in anticipo e percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?**
Se cessate la vostra attività lucrativa e non percepite prestazioni di invalidità potete andare in pensione e percepire il vostro avere di vecchiaia sotto forma di capitale al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS.
È importante considerare che, in caso di pensionamento anticipato con percepimento del capitale, il vostro avere di vecchiaia viene ridotto in misura pari ai contributi di risparmio non versati e agli interessi non maturati.
A questo proposito rimandiamo al precedente punto 27.
32. **Posso differire il mio pensionamento una volta raggiunta l'età AVS?**
Se desiderate continuare a esercitare la vostra attività lucrativa anche dopo aver raggiunto l'età AVS e non percepite prestazioni di invalidità, potete differire il vostro pensionamento di anno in anno.
Il pensionamento può essere differito al massimo fino al 70° anno di età.
È importante sapere che in questo caso la parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia aumenta solo in misura pari all'interesse maturato. L'aliquota di conversione della parte obbligatoria aumenta dello 0,2% per ogni anno di differimento della pensione.
Il processo di risparmio prosegue, i contributi di risparmio accumulati sono tuttavia considerati come parte sovraobbligatoria. La parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia viene convertita in rendita (o può essere percepita sotto forma di capitale) applicando l'aliquota di conversione della Fondazione di volta in volta vigente.

In caso di invalidità sopravvenuta durante il pensionamento differito, anziché una rendita di invalidità ricevete immediatamente la vostra rendita di vecchiaia.

33. Ci sono termini da rispettare se desidero differire il mio pensionamento?
Vi preghiamo di comunicarci l'intenzione di differire il pensionamento entro e non oltre tre mesi prima del raggiungimento dell'età AVS ovvero dei successivi anni di vecchiaia.

34. Dopo il mio pensionamento ricevo rendite per figli?
Coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia possono richiedere anche una rendita per figli di pensionati per ciascun figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'AVS. L'importo della rendita per figli si basa su quanto indicato nel relativo piano di previdenza.

K. Pagamento in contanti

35. Cosa devo presentare se concludo il mio attuale rapporto di lavoro, avvio un'attività lucrativa indipendente e desidero richiedere un pagamento in contanti?

In questo caso necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di uscita» interamente compilato e firmato
- conferma aggiornata della cassa di compensazione AVS attestante il nuovo status di lavoratore indipendente
- le vostre coordinate bancarie (incl. codici IBAN e SWIFT) nel modulo «Richiesta di pagamento in contanti»
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso del/della coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti»), copia della carta d'identità o del passaporto del/della vostro/a coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20 000, entrambe le firme devono essere autenticate.
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma
- se siete celibi/nubili o vedovi: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Il modulo «Notifica di uscita» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

36. Cosa devo presentare se ho disdetto la mia assicurazione facoltativa come lavoratore indipendente e desidero richiedere un pagamento in contanti?
In questo caso necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di uscita» interamente compilato e firmato
- conferma aggiornata della cassa di compensazione AVS attestante il vostro status di lavoratore indipendente
- le vostre coordinate bancarie (incl. codici IBAN e SWIFT) nel modulo «Richiesta di pagamento in contanti»
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso del/della coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti»), copia della carta d'identità o del passaporto del/della vostro/a coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20 000, entrambe le firme devono essere autenticate.
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma
- se siete celibi/nubili o vedovi: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Il modulo «Notifica di uscita» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

37. Cosa devo presentare se lascio definitivamente la Svizzera e desidero richiedere un versamento in contanti?
Precisiamo che la possibilità di percepire solo una parte o l'intera prestazione di libero passaggio dipende dal paese in cui trasferite il vostro domicilio:

- Se vi trasferite in un paese UE/AELS o in Romania o in Bulgaria e lì siete soggetti a un'assicurazione sociale, potrete farvi pagare solo la parte sovraobbligatoria del vostro avere di vecchiaia (l'ammontare dell'importo è riportato sul vostro certificato personale).
- In tutti gli altri paesi potete percepire l'intera prestazione di libero passaggio.
- In questo contesto, il Principato del Liechtenstein non viene considerato come Stato estero.

Per il pagamento necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- copia della conferma di notifica di partenza dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera risp. della cancellazione del permesso per frontalieri
- certificato di domicilio aggiornato
- le vostre coordinate bancarie (incl. codici IBAN e SWIFT) nel modulo «Trasferimento della prestazione di libero passaggio»
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso del/della coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Trasferimento della prestazione di libero passaggio»), copia della carta d'identità o del passaporto del/della vostro/a coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20 000, entrambe le firme devono essere autenticate.
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma
- se siete celibi/nubili o vedovi: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Il modulo «Notifica di uscita» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Nell'opuscolo «Lasciare la Svizzera», disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch, trovate maggiori informazioni sul trasferimento in un paese UE o AELS.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitissimo di ulteriori dati e documenti.

38. Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore al mio contributo annuo alla previdenza professionale?

Per il versamento necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- le vostre coordinate bancarie (incl. codici IBAN e SWIFT) nel modulo «Richiesta di pagamento in contanti»
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso del/della coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti»), copia della carta d'identità o del passaporto del/della vostro/a coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20 000, entrambe le firme devono essere autenticate.
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma

→

- se siete celibi/nubili o vedovi: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20 000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Il modulo «Notifica di uscita» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitissimo di ulteriori dati e documenti.

39. Cosa devo presentare se vado in pensione e desidero percepire il mio capitale anziché una rendita di vecchiaia?

Quanto spiegato in seguito vale in caso di pensionamento ordinario (attualmente 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini), anticipato o differito.

Si ribadisce inoltre che la scelta di pagamento del capitale non è revocabile.

Al momento del pensionamento potete scegliere una delle seguenti possibilità:

Conversione dell'intero avere di vecchiaia in una rendita.

Pagamento di almeno il 25% dell'avere di vecchiaia sotto forma di capitale e conversione del capitale rimanente in una rendita.

Pagamento in contanti dell'intero avere di vecchiaia.

Si precisa che dopo il prelievo del capitale i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, alle rendite per i figli di pensionati, alle rendite per il coniuge e per orfani risulteranno liquidati ovvero conseguentemente ridotti.

Per il versamento necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Opzione di capitale» interamente compilato
- se siete sposati: consenso scritto del/della coniuge al pagamento in contanti (firma sul modulo «Opzione di capitale»). Se l'importo supera CHF 20 000 occorre l'autenticazione notarile delle firme.
- se non siete sposati: certificato individuale di stato civile aggiornato e, se l'importo supera CHF 20 000, autenticazione notarile della firma.

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri uffici.

Il modulo «Opzione di capitale» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitissimo di ulteriori dati e documenti.

L. Imposte

40. Quali imposte si applicano?

I pagamenti superiori a CHF 5000 vengono dichiarati all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se siete domiciliati all'estero, i pagamenti a partire da CHF 1000 sono soggetti a trattenuta di un'imposta alla fonte, che viene inoltrata direttamente alle autorità fiscali.

41. Posso chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta?

Se avete lasciato la Svizzera e vi siete trasferiti all'estero potete chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte solo se la Svizzera ha ratificato una convenzione di doppia imposizione con il nuovo paese di domicilio. Alla voce «Quellensteuer» (imposta alla fonte) sul sito web www.steuernamt.zh.ch si trovano maggiori informazioni e i moduli corrispondenti.

M. Incapacità al lavoro

42. Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di 30 giorni?

Se siete inabile al lavoro da più di 30 giorni, dovete comunicare il vostro stato all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI).

Oltre a voi in qualità di persona assicurata, anche altri soggetti e/o enti sono legittimati a effettuare tale comunicazione (art. 3b cpv. 2 LAI).

Sul nostro sito web www.aeis.ch è disponibile un link ai moduli dell'assicurazione per l'invalidità.

43. Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di tre mesi?

Allo scadere del terzo mese inizia l'esonero dal versamento dei contributi, se previsto dal vostro piano di previdenza.

In questo caso necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di incapacità al lavoro» interamente compilato e firmato
- copie dei conteggi dell'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia o
- copie dei conteggi dell'assicurazione contro gli infortuni e/o
- copia del certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante
- copia della comunicazione all'assicurazione per l'invalidità

Per accordare l'ulteriore esonero dal versamento dei contributi necessitiamo anche di tutti i successivi conteggi delle indennità giornaliere e certificati di incapacità al lavoro.

Il modulo «Notifica di incapacità al lavoro» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

N. Esonero dal versamento dei contributi

44. Cosa significa esonero dal versamento dei contributi?

L'esonero dal versamento dei contributi dispensa il datore di lavoro e il lavoratore dipendente o l'assicurato facoltativo dall'obbligo di versamento dei contributi alla previdenza professionale. Nel periodo di esonero dal versamento dei contributi la Fondazione istituto collettore LPP continua a versare i contributi LPP alla previdenza di vecchiaia (processo di risparmio).

L'esonero dal versamento dei contributi inizia tre mesi dopo che è sopravvenuta l'incapacità al lavoro (cd. periodo d'attesa) e termina con l'inizio del pagamento della rendita – se non sussiste ancora un caso di invalidità e viene successivamente accordata una rendita. Altrimenti l'esonero dal versamento dei contributi termina con l'uscita o al massimo entro dodici mesi dopo che è sopravvenuta l'incapacità al lavoro.

O. Rendita di invalidità

45. Cosa significa rendita di invalidità dalla previdenza professionale?

La rendita di invalidità si basa sull'aver di vecchiaia accumulato e sugli accrediti di vecchiaia senza interessi da erogare in futuro in base all'ultimo salario annuo assicurato.

L'aliquota di conversione è definita nel regolamento del piano di previdenza LPP di riferimento.

L'importo della rendita di invalidità dipende inoltre dal grado di invalidità:

A partire da un grado di invalidità del 70% si ha diritto all'intera rendita.

A partire da un grado di invalidità del 60% e inferiore al 70% si ha diritto a tre quarti della rendita.

A partire da un grado di invalidità del 50% e inferiore al 60% si ha diritto a metà della rendita.

→

A partire da un grado di invalidità del 40% e inferiore al 50% si ha diritto a un quarto della rendita.

Per gradi di invalidità inferiori al 40% non si ha diritto ad alcuna rendita.

Il diritto matura non prima che siano terminati i pagamenti dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia.

Ai sensi delle normative vigenti, le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare complessivamente il 90% del reddito presumibilmente perso a causa dell'incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte in misura corrispondente.

46. Cosa devo fare se percepisco una rendita di invalidità?

Non appena viene accordata una rendita dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) potete presentare richiesta per prestazioni di invalidità dalla previdenza professionale. Si prega di ricordare che una rendita di invalidità ovvero per figli di invalidi dalla previdenza professionale è esigibile solo se previsto dal vostro piano di previdenza.

Per verificare il diritto a prestazioni di invalidità dalla previdenza professionale necessitiamo di una copia della decisione AI.

47. Cosa significa rendita per figli di invalidi dalla previdenza professionale?

La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a favore dei figli di una persona assicurata invalida fino al compimento del 18° anno oppure – se i figli sono ancora in corso di formazione – fino al compimento del 25° anno.

I pagamenti iniziano nel momento in cui diventa esigibile la rendita di invalidità ai sensi della LPP. La rendita per figli di invalidi termina se la persona invalida torna abile al lavoro, se va in pensione o se decede. L'importo di questa rendita dipende dal piano di previdenza di riferimento e ammonta al 20% della rendita di invalidità.

P. Caso di decesso

48. Cosa significa prestazioni in caso di decesso?

Le prestazioni che i superstiti di una persona assicurata deceduta possono richiedere sono determinate dal regolamento del piano di previdenza corrispondente.

Le prestazioni di solito comprendono:

→

rendite per il/la coniuge/partner superstiti da matrimoni o unioni domestiche registrate attuali e precedenti e

rendite per orfani per i figli superstiti o

capitale in caso di decesso anziché queste rendite.

Ai sensi delle normative vigenti, le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare complessivamente il 90% del reddito presumibilmente perso a causa del decesso. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte in misura corrispondente.

49. Quali documenti devono presentare i superstiti?

In caso di decesso di una persona assicurata, i superstiti possono reclamare i diritti derivanti dalla previdenza professionale. Tuttavia, le prestazioni per i superstiti sono esigibili solo se previsto dal piano di previdenza di riferimento per la persona assicurata.

Necessitiamo di ricevere dai superstiti i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di decesso» interamente compilato e firmato con indicazione della destinazione del pagamento (coordinate bancarie) e dell'obbligo di imposta alla fonte
- modulo «Certificato medico attestante la causa del decesso» interamente compilato e firmato dal medico
- copia dell'atto di morte e dell'elenco degli eredi
- copia del libretto di famiglia aggiornato o del certificato di unione domestica
- se la persona deceduta aveva figli di età compresa tra 18 e 25 anni che sono ancora in corso di formazione: certificati di formazione per i figli
- se la persona deceduta era divorziata: copia della sentenza di divorzio
- se la persona deceduta ha vissuto in un'unione domestica sciolta: copia della dichiarazione di scioglimento

I moduli «Notifica di decesso» e «Certificato medico attestante la causa del decesso» sono disponibili sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori datie documenti.

50. Cosa devo fare se voglio decidere a chi destinare il capitale in caso di decesso?

Se non volete che l'eventuale capitale in caso di decesso venga pagato ai superstiti in base all'ordine di priorità indicato nel regolamento ma in base alle vostre istruzioni individuali, necessitiamo di ricevere da voi il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» interamente compilato e firmato.

Il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Q. Pagamenti delle rendite

51. Cosa significa pagamenti delle rendite?

Le rendite vengono pagate anticipatamente su base trimestrale (rispettivamente il 5° giorno del primo mese del trimestre). Ad esempio: il pagamento per i mesi da gennaio a marzo compreso avviene il 5 gennaio.

Necessitiamo di ricevere da voi i seguenti dati (anche se avete trasferito il vostro domicilio all'estero in qualità di beneficiario di rendita):

- le coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT) del conto intestato a vostro nome
- il vostro indirizzo aggiornato

Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente eventuali modifiche delle vostre coordinate bancarie o del vostro indirizzo in modo da poter evitare interruzioni nel pagamento delle rendite.

Precisiamo ai nostri beneficiari di rendita domiciliati all'estero che possiamo pagare rendite all'estero solo se conosciamo i dati precisi e completi della persona avente diritto. Se questi dati non sono corretti e pertanto non possiamo effettuare i bonifici, il pagamento viene effettuato su un conto della persona interessata in Svizzera.

52. Ricevo un'attestazione delle rendite dalla Fondazione istituto collettore LPP?

Se percepite una rendita dalla Fondazione istituto collettore LPP, ricevete un'attestazione delle rendite all'inizio di ogni anno.

Se necessitate di un'attestazione delle rendite durante l'anno potete rivolgervi a noi.

R. Liquidazione in capitale

53. Quando viene effettuata una liquidazione in capitale al posto di una rendita?

Nei seguenti casi, anziché una rendita, viene effettuata una liquidazione in capitale:

La rendita di invalidità è inferiore al 10% della rendita minima AVS.

La rendita per il coniuge è inferiore al 6% della rendita minima AVS.

La rendita per orfani o figli di invalidi è inferiore al 2% della rendita minima AVS.

Con la liquidazione in capitale decade ogni altro diritto nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP.

S. Importo delle rendite e del capitale

54. A quanto ammonta la mia rendita di vecchiaia risp. il mio avere di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS?

Se siete assicurati presso la Fondazione istituto collettore LPP, questa informazione è riportata nel vostro certificato personale.

Se la vostra iscrizione presso la Fondazione istituto collettore LPP non è ancora stata ultimata, potete effettuare un calcolo provvisorio utilizzando i vostri dati personali. Il modulo di calcolo corrispondente «Tool Calcolo delle prestazioni di previdenza» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

T. Pagamento di rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR

55. Cosa devo fare per ottenere un'attestazione della rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR?

Siete pregati di rivolgervi alla Fondazione FAR ovvero alla Fondazione MARMOR.

56. Nonostante la rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR posso effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono consentiti entro e non oltre il compimento del 61° anno di età.

Per ulteriori chiarimenti sulla promozione della proprietà d'abitazioni rimandiamo alla successiva lettera U, punti da 59 a 66.

57. Nonostante la rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR posso effettuare riscatti nella mia previdenza?

Il regolamento ammette un riscatto solo all'inizio dell'assicurazione della rendita transitoria.

58. Nonostante la rendita transitoria in corso della Fondazione FAR o della Fondazione MARMOR posso percepire il mio avere di vecchiaia prima del 65° anno di età?

Di regola, questo non è consentito. Le prestazioni di libero passaggio trasferite dal precedente istituto di previdenza possono essere percepite solo a partire dall'età di pensionamento AVS.

Per verificare eventuali eccezioni potete comunque contattare la Fondazione FAR o la Fondazione MARMOR.

U. Pagamento per la promozione della proprietà d'abitazioni

59. Quali sono le mie possibilità nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?

Ci sono due possibilità:

il prelievo anticipato dell'intera o di una parte del vostro diritto a prestazioni previdenziali
la costituzione in pegno dell'intera o di una parte del vostro diritto a prestazioni previdenziali

60. Fino a quando posso richiedere un pagamento finalizzato alla promozione della proprietà d'abitazioni?

Se avete assicurato la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP, potete esercitare il diritto a un prelievo anticipato risp. a una costituzione in pegno fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

Se non siete assicurati presso la Fondazione istituto collettore ma la vostra prestazione di libero passaggio viene amministrata dalla Fondazione istituto collettore LPP – Amministrazione CLP –, rimandiamo al nostro opuscolo «Conti di libero passaggio» per informazioni sulla costituzione in pegno e il prelievo anticipato.

61. Cos'altro bisogna sapere a proposito della promozione della proprietà d'abitazioni?

La Fondazione istituto collettore LPP dichiara i pagamenti effettuati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

In relazione alla promozione della proprietà d'abitazioni, la Fondazione istituto collettore LPP addebita delle commissioni che ammontano a CHF 300 per il prelievo anticipato e la realizzazione del pegno e a CHF 100 per la costituzione in pegno.

Maggiori informazioni sono pubblicate sul nostro sito web www.aeis.ch: per la promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale rimandiamo al «Promemoria PPA», per i vantaggi e gli svantaggi del prelievo anticipato e della costituzione in pegno al «Promemoria Conseguenze del prelievo anticipato e della costituzione in pegno». Raccomandiamo di leggere i promemoria.

62. Cosa devo assolutamente considerare prima di chiedere di avvalermi della promozione della proprietà d'abitazione?

Potete prelevare anticipatamente risp. costituire in pegno la vostra prestazione di libero passaggio anche per l'acquisto o l'ammortamento di un prestito ipotecario oppure per la costruzione di case unifamiliari o appartamenti di proprietà ad uso proprio. Il pagamento non viene effettuato direttamente a voi ma esclusivamente a un conto ipotecario/di costruzione o al conto del venditore ovvero del costruttore.

L'importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20 000. Per l'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d'abitazioni non esiste alcun importo minimo.

A partire dal 50° anno di età potete prelevare la prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni ovvero la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino a quel momento per l'acquisto di una proprietà di abitazioni ad uso proprio. Precedentemente, potete costituire in pegno o prelevare anticipatamente un importo pari anche all'intera prestazione di libero passaggio.

Se siete interamente inabili al lavoro, non potete prelevare anticipatamente risp. costituire in pegno il vostro diritto alla prestazione previdenziale.

Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno dei vostri diritti in materia di previdenza necessitiamo del consenso del vostro/della vostra coniuge o partner in unione domestica registrata.

63. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un immobile di abitazione?

Se desiderate prelevare anticipatamente una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un immobile d'abitazione, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta prelievo anticipato PPA» interamente compilato e firmato
- modulo «Restrizione del diritto di alienazione» interamente compilato e firmato
- estratto aggiornato del registro fondiario o
- copia del contratto di compravendita dell'immobile autenticato dal notaio
- copia del contratto di appalto
- copia del contratto di ipoteca

I moduli «Richiesta prelievo anticipato PPA» e «Restrizione del diritto di alienazione» sono disponibili sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Nota bene: l'importo del prelievo anticipato viene pagato solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle commissioni. L'evasione di un prelievo anticipato può richiedere un po' di tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il prima possibile.

64. Cosa devo presentare se desidero costituire in pegno una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un immobile di abitazione?

Se desiderate costituire in pegno una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto di un immobile d'abitazione, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta costituzione in pegno PPA» interamente compilato e firmato
- estratto aggiornato del registro fondiario o
- copia del contratto di compravendita dell'immobile autenticato dal notaio
- copia del contratto di appalto

Il modulo «Richiesta costituzione in pegno PPA» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Nota bene: La costituzione in pegno viene confermata solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle commissioni. L'evasione di una costituzione in pegno può richiedere un po' di tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il prima possibile.

65. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'ammortamento di un'ipoteca esistente?

Se desiderate prelevare anticipatamente una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'ammortamento di un'ipoteca esistente, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta prelievo anticipato PPA» interamente compilato e firmato
- modulo «Restrizione del diritto di alienazione» interamente compilato e firmato
- estratto aggiornato del registro fondiario
- copia del contratto di ipoteca

I moduli «Richiesta prelievo anticipato PPA» e «Restrizione del diritto di alienazione» sono disponibili sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Nota bene: l'importo del prelievo anticipato viene pagato solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle commissioni. L'evasione di un prelievo anticipato può richiedere diverso tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il prima possibile.

66. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni?

Se desiderate prelevare anticipatamente una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta prelievo anticipato PPA» interamente compilato e firmato
- originale delle quote di partecipazione
- copia del contratto di locazione
- polizza di versamento per il bonifico alla cooperativa di costruzione d'abitazioni

Il modulo «Richiesta prelievo anticipato PPA» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Nota bene: l'importo del prelievo anticipato viene pagato solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle commissioni. L'evasione di un prelievo anticipato può richiedere un po' di tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il prima possibile.

V. Dichiarazione di attuabilità in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata

67. Quando necessito di una dichiarazione di attuabilità?

In caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata in tribunale, la prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio o l'unione domestica registrata viene divisa in linea di principio a metà tra la coppia di coniugi o di partner in unione domestica registrata.

Per consentire al tribunale di deliberare sulla divisione della prestazione di libero passaggio dovete recapitare al tribunale una dichiarazione di attuabilità rilasciata dalla Fondazione istituto collettore LPP recante i dati necessari.

68. **Cosa devo presentare se necessito di una dichiarazione di attuabilità?**
Se la Fondazione istituto collettore LPP deve verificare per voi l'attuabilità della divisione in caso di divorzio o di scioglimento di unione domestica registrata, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti dati:

- data del matrimonio risp. di registrazione dell'unione domestica
- data a partire dalla quale calcolare la divisione
- indirizzo del destinatario della dichiarazione di attuabilità

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

69. **Cosa succede se la sentenza di divorzio risp. lo scioglimento dell'unione domestica registrata è già passata/o in giudicato?**

La Fondazione istituto collettore LPP deve attenersi alla decisione del tribunale riguardo alla divisione dell'aver di previdenza.

W. Riscatto nelle prestazioni regolamentari

70. **Cosa significa riscatto nelle prestazioni regolamentari?**

Potete effettuare versamenti supplementari con fondi propri per incrementare la vostra prestazione di libero passaggio o compensare la quota patrimoniale venuta meno a seguito di divorzio.

Il vostro certificato patrimoniale indica a quanto può ammontare la vostra somma di riscatto.

71. **Cosa bisogna sapere a proposito del riscatto nelle prestazioni regolamentari?**

Prima di un riscatto dovete rimborsare eventuali prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni precedentemente effettuati.

L'importo di un riscatto può essere dedotto dalle imposte a condizione che nei tre anni successivi non si richieda né un pagamento di capitale né un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni.

Verificate per tempo la deducibilità del vostro riscatto con l'autorità fiscale competente per essere certi di poterlo dedurre il riscatto nella vostra dichiarazione fiscale.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla «Scheda informativa sul riscatto» disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

72. **Cosa devo presentare se desidero effettuare un riscatto nelle prestazioni regolamentari?**

Per un riscatto nelle prestazioni regolamentari necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Riscatto facoltativo» interamente compilato e firmato
- copia/e degli estratti aggiornati dei vostri conti e delle vostre polizze di libero passaggio
- copia/e degli estratti aggiornati dei vostri conti del pilastro 3a
- copia/e di prelievi anticipati e rimborsi nella previdenza professionale
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia della sentenza di divorzio risp. della dichiarazione di scioglimento dell'unione domestica registrata

Il modulo «Riscatto facoltativo» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

X. Modifica dei dati personali

73. **Cosa devo presentare se il mio salario è cambiato?**

Per comunicarci una variazione del salario dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato

Il modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

74. **Cosa devo presentare se il mio stato civile è cambiato?**

Per comunicarci una variazione del vostro stato civile dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio/di scioglimento passata in giudicato
- se siete vedovi: copia dell'atto di morte del/della coniuge/partner

Il modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

75. **Cosa devo presentare se il mio nome è cambiato?**

Per comunicarci una variazione del nome dovete farci pervenire i seguenti documenti:

→

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato
- copia di un documento ufficiale attestante la modifica del nome

Il modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

76. Cosa devo presentare se ho cambiato sesso?

Per comunicarci un cambiamento di sesso dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato
- copia di un documento ufficiale attestante la modifica del nome

Il modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Y. Procure

77. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter trasmettere informazioni a terzi?

In questo caso necessitiamo di una procura (per informazioni) scritta con firma originale dalla quale si evinca che possiamo rivelare informazioni. Per mezzo di questa procura ci autorizzate a fornire informazioni per iscritto e a consentire di visionare atti, ad esempio a stampare il vostro dossier e a recapitarlo a un terzo da voi nominato. Questa procura non autorizza il soggetto terzo a eseguire atti legalmente validi per vostro conto.

78. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?

In questo caso necessitiamo di una procura (generale) scritta con firma originale dalla quale si evinca che la persona da voi incaricata può eseguire tutti gli atti eseguibili nel quadro di una rappresentanza legale per vostro conto. Un eventuale tutore deve altresì inviarci una copia della sua nomina, l'atto di nomina.

Z. Partner

79. Cosa deve fare una cassa di compensazione AVS per sapere se una ditta è affiliata presso la Fondazione istituto collettore LPP o meno?

La cassa di compensazione AVS ci comunica i seguenti dati sulla ditta:

Ragione sociale

Indirizzo di domicilio

Data dell'inizio dell'affiliazione

Noi verifichiamo i dati e confermiamo o meno l'affiliazione presso di noi alla cassa di compensazione AVS.

80. Come fanno l'AI, l'AVS o un istituto di previdenza a sapere se la Fondazione istituto collettore LPP paga prestazioni a una persona assicurata?

Questi istituti ci comunicano quanto segue sulla persona assicurata:

Cognome e nome

Data di nascita

Numero AVS e di assicurazione sociale

Indirizzo

Noi verifichiamo i dati e informiamo l'AI, l'AVS o l'istituto di previdenza in merito alle prestazioni percepite presso di noi.

81. Come fanno le casse di disoccupazione a calcolare i contributi LPP per prestazioni di insolvenza?

Le casse di disoccupazione possono calcolare autonomamente i contributi. Per farlo, possono utilizzare il documento Excel disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Rimandiamo inoltre alle istruzioni «Conteggio dei contributi per prestazioni di insolvenza» disponibili sul nostro sito web www.aeis.ch.

Contatti

Svizzera tedesca

Fondazione istituto collettore LPP

Berufliche Vorsorge

Postfach

8036 Zürich

Tel: +41 (0)41 799 75 75

Fax: +41 (0)44 468 22 98

Svizzera francese

Fondation institution supplétive LPP

Prévoyance professionnelle

Case postale 6183

1002 Lausanne

Tel: +41 (0)21 340 63 33

Fax: +41 (0)21 340 63 34

Svizzera italiana

Fondazione istituto collettore LPP

Previdenza professionale

Casella postale

6501 Bellinzona

Tel: +41 (0)91 610 24 24

Fax: +41 (0)91 610 24 25

www.aeis.ch

Poiché per l'elaborazione dei vostri incarichi necessitiamo sempre del documento con la vostra firma originale, vi preghiamo gentilmente di recapitarci i vostri moduli di richiesta e allegati a mezzo posta. Per ragioni organizzative non teniamo alcuna corrispondenza via e-mail. Tenete sempre a portata di mano il numero di affiliazione risp. dell'impresa e/o il vostro numero AVS risp. di assicurazione sociale quando ci contattate telefonicamente. In questo modo potremo fornirvi una consulenza efficiente.

Compliance

Osserviamo scrupolosamente le disposizioni di legge e regolamentari. Ciascuno dei nostri collaboratori s'impegna a dare massima priorità alle disposizioni sulla protezione dei dati e al corretto svolgimento dell'attività. Ci conformiamo a, e sosteniamo, la Carta dell'ASIP della previdenza professionale.

Agiamo e comunichiamo nella massima trasparenza.

Partner

Qui trovate indicazioni e link ai nostri partner, che saranno lieti di assistervi.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Il sito web dell'UFAS contiene ampie informazioni sulle assicurazioni sociali svizzere.

www.bsv.admin.ch

Ufficio centrale del 2° pilastro

L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'interlocutore di riferimento per persone alla ricerca di averi di libero passaggio.

www.zentralstelle.ch

Organismo di collegamento

Chi lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese UE/AELS richiedendo il versamento della prestazione di libero passaggio può rivolgersi all'organismo di collegamento per accertare l'obbligo di assicurazione sociale nel nuovo domicilio.

www.verbindungsstelle.ch

Altri partner

Sul nostro sito web www.aeis.ch sono pubblicati i riferimenti di altri partner come ad esempio la Fondazione FAR, la Fondazione Marmor, casse di compensazione AVS, uffici AI, uffici per prestazioni complementari, casse di disoccupazione, casse pensioni/istituti di previdenza, assicuratori malattie, assicuratori contro gli infortuni, assicurazione militare, uffici di assistenza sociale, SECO, sindacati, uffici del registro di commercio, uffici di controllo degli abitanti, uffici fiscali, uffici di esecuzione e fallimento.

Organismo di vigilanza

Commissione di alta vigilanza (CAV)

La Fondazione istituto collettore LPP (AEIS) è sottoposta alla vigilanza della CAV.

www.oak-bv.admin.ch

